



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 157 DEL 21-12-2018

Reg. generale n. 271 del 21-12-2018

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA IN TREIA CAPOLUOGO PER LO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE FIERA DI CAPODANNO IN PROGRAMMA MERCOLEDI' 2 GENNAIO 2019.
--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

Dato atto che fra le iniziative promosse dall'Ente ricade la tradizionale "Fiera di Capodanno" in programma a Treia Capoluogo il giorno di mercoledì 2 gennaio 2019;

Vista la necessità di adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dall'esigenza di migliorare la mobilità pedonale in relazione allo svolgimento dell'evento fieristico in programma;

Vista la necessità di regolamentare la circolazione ed adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista;

Ravvisata la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

Vista la necessità di attuare misure organizzative atte a gestire l'afflusso ed il deflusso del pubblico verso l'area evento che si articola lungo viale Nazario Sauro, via Bonvecchi, piazza Arcangeli e piazza della Repubblica;

Considerata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nel giorno e negli orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 16 del 7 dicembre 2018, con la quale, a garanzia della transitabilità dei mezzi di soccorso ed il superamento delle criticità connesse alle limitate dimensioni della carreggiata, venivano soppressi n. 16 posteggi in viale N. Sauro;

Dato atto che la soppressione non risulta pregiudizievole degli interessi degli operatori del commercio su area pubblica in quanto le domande regolarmente pervenute ed inserite in graduatoria sono n. 21 su n. 40 posteggi utili;

Richiamati:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- il D.M. 198/1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*;
- il D.M. 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

Richiamate, inoltre, le circolari del Ministero dell’interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2008, rubricato *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambito di applicazione”* e l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001;

Vista la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

Acquisite agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata – area I - prot. n. 26.210 del 9 giugno 2017 e prot. n. 12.340 dell’8 luglio 2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell’organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

Dato atto che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la sottoscritta dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del V Settore " Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap;

Rilevato che in data 18 dicembre 2018 si è provveduto ad effettuare l’informativa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti sul territorio dell’avvenuta soppressione dei posteggi fieristici trasmettendo alle stesse la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 16 del 7 dicembre 2018;

Visti gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Visto il decreto commissariale n. 2 del 29/10/2018 di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Il giorno 2 gennaio 2019 dalle ore 07:00 alle ore 17:00

1. Il divieto di sosta in piazza della Repubblica;
2. Il divieto di transito in c.so Italia, piazza della Repubblica e via Lanzi, con esclusione dei residenti, per il solo transito con uscita obbligatoria per via Mazzini – porta San Martino;
3. Istituire il divieto di transito e di sosta in viale Nazario Sauro, il traffico proveniente dal viale Cesare Battisti sarà deviato obbligatoriamente lungo la S. Provinciale 107 Romana, quello proveniente dall'Arena Carlo Didimi in via Bonvecchi;
4. Istituire il divieto di sosta in piazza Arcangeli;
5. Istituire il senso unico di marcia lungo la strada comunale di Valchiusa direzione strada provinciale Romana – viale Unità d'Italia;
6. Istituire il senso unico di marcia lungo il viale G. Oberdan, con direzione Porta Garibaldi - Porta Palestro.

Dal rispetto dei divieti di sosta e di transito sopra prescritti sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento ed in servizio di emergenza.

Al rispetto dei divieti e delle limitazioni sopra prescritte sono esclusi i mezzi di soccorso, della Forza Pubblica e gli autorizzati dal locale Comando Polizia Municipale.

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo in difetto.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

PROVVEDIMENTI DI SAFETY E SECURITY

- La sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di veicoli con funzione di barriere antisfondamento in corrispondenza dei punti di chiusura al transito delle vie e piazze interessate dallo svolgimento della manifestazione temporanea, costituite dai veicoli della Polizia Locale posizionati in modo tale da occludere l'accesso all'area fieristica, precludendo il transito non autorizzato ai veicoli potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti in modo da preservare i siti di affollamento. I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità da idoneo personale che garantisca, per tutta la durata della manifestazione, la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza;
- la somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) non è consentita agli esercizi operanti nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 287/1991;
- si prescrive il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie, tavoli ed altri allestimenti sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati e previsti negli allegati planimetrici integrativi della relazione tecnica a firma del tecnico delegato dall'organizzatore.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici.

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia